

ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI

ZONA NELL'AMBITO TERRITORIALE DI BORMIO.

Triennio 2018-2020

PREMESSO CHE

- l'art. 59, comma 44, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 ha istituito il Fondo per le Politiche Sociali;

- la Legge Regionale 12 marzo 2008 n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale" e s.m.i., in armonia con i principi enunciati dalla Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali", rappresenta il quadro normativo di riferimento per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali;

- l'art. 18, comma 1, della citata L.R. 3/2008 definisce il Piano di Zona quale strumento di programmazione in ambito locale della rete d'offerta sociale, che prevede altresì la definizione delle modalità di accesso alla rete, l'indicazione degli obiettivi e delle priorità di intervento, l'individuazione degli strumenti e delle risorse necessarie alla loro realizzazione;

-il citato art. 18 individua, tra le finalità del Piano di Zona, quella di attuare l'integrazione tra la programmazione della rete locale di offerta sociale e la rete d'offerta sociosanitaria a livello dell'Ambito, anche in rapporto al sistema della sanità, dell'istruzione e della formazione e alle politiche del lavoro e della casa;

- l'Accordo di Programma costituisce la modalità con la quale le diverse amministrazioni interessate all'attuazione del Piano di Zona coordinano i rispettivi interventi per il raggiungimento degli obiettivi comuni,

	determinando il ruolo e gli impegni di ogni soggetto, i sistemi di regolazione	
	interna delle relazioni reciproche, i tempi, il finanziamento e gli adempimenti	
	necessari alla realizzazione degli obiettivi e la loro valutazione;	
	- la Legge Regionale 11 agosto 2015, n. 23 «Evoluzione del sistema	
	sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge	
	regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in	
	materia di sanità)» favorisce per quanto di competenza e nell'ambito del	
	servizio Socio sanitario locale, l'integrazione del servizio sanitario della	
	Regione con i servizi sociali di competenza delle autonomie locali, prevede	
	all'articolo 6, comma 6, lettera f) della LR 23/15 l'attivazione di una cabina di	
	regia con funzioni consultive rispetto alle attività del dipartimento PIPSS,	
	dipartimento della programmazione per l'integrazione delle prestazioni	
	sociosanitarie con quelle sociali e fornisce lo spazio normativo per potenziare	
	i rapporti di collaborazione e programmazione sovrazonale con l'obiettivo di	
	rafforzare e sviluppare in modo omogeneo gli aspetti fondamentali dei servizi	
	nei territori simili e contigui in termini di caratteristiche socio-economiche e	
	di confini territoriali e amministrativi;	
	- il Decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117 approva il “Codice del terzo	
	settore, a norma dell'art 1 comma 2, lettera b della legge 6 giugno 2016	
	n.106”;	
	- il Decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (1) “Disposizioni per	
	l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà” sarà	
	modificato in base a quanto disposto dal Decreto 18 maggio 2018 del	
	Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministro	
	dell'Economia e delle Finanze di adozione del Piano nazionale per gli	

	interventi e i servizi sociali di contrasto alla povertà e di riparto delle relative	
	risorse;	
	- con D.G.R. n.1353 del 25 febbraio 2011 sono state approvate le “Linee	
	guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del	
	Terzo settore nell’ambito dei servizi alla persona e alla comunità”;	
	- in attuazione della DGR n.1353/2011 sopra citata, il D.D.G. n. 12884 del	
	28.12.2011 ha definito le “Indicazioni in ordine alla procedura di co-	
	progettazione fra Comune e soggetti del Terzo settore per attività ed interventi	
	innovativi e sperimentali nel settore dei servizi sociali”, rilevando	
	l’opportunità che tale forma di collaborazione venga regolamentata negli	
	accordi di programma per l’attuazione dei Piani di zona;	
	- con D.G.R. n. X/894 del 10 novembre 2015 è stato approvato il Piano	
	regionale quadriennale anti violenza;	
	- con la D.G.R. n.5499 del 2 agosto 2016, “Cartella Sociale Informatizzata:	
	Regione Lombardia ha approvato le Linee Guida e specifiche di interscambio	
	informativo”;	
	- con la D.G.R. 7 giugno 2017, n.6674 Regione Lombardia ha approvato il	
	“Programma operativo regionale per la realizzazione degli interventi a favore	
	di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare – Dopo di Noi –	
	Legge n.112/2016” che delinea il programma operativo regionale per il	
	sostegno ai disabili gravi privi del sostegno familiare (Dopo di Noi);-	
	- con la D.G.R. 31 luglio 2017, n.7004 è stato approvato il “Regolamento	
	regionale. Disciplina della programmazione dell’offerta abitativa pubblica e	
	sociale e dell’accesso e permanenza nei servizi abitativi pubblici in attuazione	

di quanto disposto dall'art. 23 della L.R. 8 luglio 2016, n.16 “Disciplina regionale dei servizi abitativi”;

- con la D.G.R. n.7631 del 28 dicembre 2017 “Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018-2020”, Regione Lombardia ha approvato le linee di indirizzo per la programmazione dei Piani di Zona – 6° triennio (2018-2020), definendo i principi, le strategie, gli strumenti e l’assetto del prossimo ciclo di programmazione; la D.G.R. n.7631 conferma l’obiettivo strategico della ricomposizione delle informazioni, dei servizi e delle risorse al fine di promuovere il rafforzamento della presa in carico integrata valorizzando la rete sociale, il potenziamento della valutazione multidimensionale; la stessa D.G.R. n.7631 individua quali obiettivi specifici della programmazione sociale l'omogeneità dei requisiti di accesso ai servizi e agli interventi attraverso regolamenti e strumenti uniformi, la definizione di parametri e indicatori comuni per la valutazione della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni e dei servizi, lo sviluppo di progettualità tese all'innovazione sociale;

- la Direzione Generale Reddito Autonomia e Inclusione Sociale con nota del 05/02/2018 ha fornito chiarimenti interpretativi in ordine all'attuazione delle linee di indirizzo di cui alla DGR 7631/2017, sottolineando che *“non possono dunque accedere alla quota premiale i comuni che mantengono la precedente suddivisione per ambiti territoriali ex legge 3/2008, qualora già non rispettino i parametri ed i criteri definiti dall'art. 7 bis della L.R. 23/2015”*; per l'Ambito Territoriale di Bormio è rispettato il criterio di cui al suddetto art. 7 bis della L.R. 23/2015 relativo alla popolazione residente ed è pertanto da considerarsi di dimensioni coerenti con la succitata normativa.

- con la D.G.R. 16 ottobre 2018 - n. XI/662 la Regione Lombardia ha

approvato il documento «Linee di sviluppo delle politiche regionali di prevenzione e contrasto alla povertà 2018/2020»;

- è stato sottoscritto in data 23.05.2017 il “Piano Territoriale di Conciliazione

2017/2018” dai soggetti aderenti la rete territoriale: tra Regione Lombardia,

Provincia di Sondrio, Agenzia di Tutela della Salute della Montagna, Camera

di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura, Consigliera di Parità

Provinciale, Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e

dell’Alto Lario, soggetti del Terzo settore, Sindacati, Associazioni di

categoria ed Enti gestori dei Piani di Zona;

- è stato sottoscritto in data 23.06.2016, dai membri della Rete Provinciale

anti violenza, il protocollo d’intesa per la promozione di strategie condivise

finalizzate alla prevenzione e al contrasto del fenomeno della violenza nei

confronti delle donne e condivise le Linee guida, per il coordinamento degli

interventi in favore delle donne vittime di violenza domestica;

- ai sensi dell’art. 18, comma 4, della L.R. 3/2008, dell’art. 6 della L.R. 31/97

e delle D.G.R n.41788/98 e n. 8551/2008, l’organo di rappresentanza politica

viene individuato nell’Assemblea dei Sindaci dell’Ambito, che dovrà decidere

in merito alla definizione delle priorità progettuali, sulle scelte d’ordine

strategico politico e di programmazione;

- che i Comuni dell’Ambito territoriale di Bormio, hanno individuato la

Comunità Montana Alta Valtellina quale Ente Gestore per il periodo dal 1

gennaio 2016 al 31 dicembre 2020, definendo criteri e modalità per l’esercizio

associato di funzioni comunali delegate allo stesso Ente;

- l'Assemblea dei Sindaci dell'ambito di Bormio nella seduta del 19 aprile

2018 ha approvato la proroga dell'Accordo e il Piano di Zona 2015-2017, al 31 dicembre 2018;

- l'Assemblea dei Sindaci dell'ambito di Bormio nella seduta del 06/12/2018 ha approvato il Piano di Zona 2018-2020, allegato al presente accordo per formarne parte integrante e sostanziale (*Allegato A*);

tutto ciò premesso e considerato,

SI CONVIENE E SI STIPULA

Tra

- i Comuni dell'Ambito di Bormio firmatari in calce del presente documento;
- la Comunità Montana Alta Valtellina, in qualità di Ente Gestore;
- l'Agenzia di Tutela della Salute della Montagna (ATS);
- Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario

il seguente Accordo di Programma per l'adozione del Piano di Zona

ai sensi dell'art. 18 Legge Regionale 12 marzo 2008 n. 3,

relativo all'Ambito Territoriale di Bormio

ART. 1 – OGGETTO

Il presente Accordo, le cui premesse costituiscono parte integrante e sostanziale, determina e regola le modalità con le quali le diverse amministrazioni interessate all'attuazione dell'allegato Piano di Zona 2018-2020, si impegnano a coordinare azioni, tempi, finanziamenti, adempimenti necessari al raggiungimento dei comuni obiettivi in esso delineati.

ART. 2 - FINALITA'

Il presente accordo è finalizzato alla realizzazione del sistema integrato di servizi nell'ambito territoriale di Tirano così come previsto nel Piano di Zona 2018-2020.

Le finalità del presente accordo sono:

- a) perseguire l'attuazione di quanto stabilito nel Piano di Zona;
- b) assicurare continuità e omogeneità negli interventi previsti nel Piano di Zona;
- c) garantire la destinazione delle risorse attribuite dalla Regione, dal FNA, dal FNPS e dal Fondo Nuove Povertà secondo le priorità e le aree di intervento indicate nel Piano di Zona;
- d) dare attuazione a forme di concertazione/cooperazione tra Comuni, ATS, ASST e altri attori sociali;
- e) perseguire modalità di programmazione partecipata e condivisa degli interventi e delle risorse, così come previsto dalla Legge Regionale n. 3/2008;
- f) adottare una programmazione condivisa dedicata alla povertà nell'ambito territoriale;
- g) proseguire nell'attuazione del "Piano Territoriale di Conciliazione 2017/2018";
- h) realizzare modalità organizzative e gestionali il più possibile integrate e uniformi a livello di ambito.
- i) promuovere l'integrazione della programmazione delle politiche sociali locali con le misure previste dalle politiche per la lotta alla povertà, le

politiche abitative, le politiche per il lavoro, l'assistenza educativa e scolastica e le politiche giovanili nell'ambito territoriale;

In particolare, il presente accordo è finalizzato alla realizzazione dei servizi e degli obiettivi espressi nel Piano di Zona 2018-2020, secondo i principi in esso descritti.

ART. 3 - OBIETTIVI

La programmazione degli interventi per il triennio 2018-2020 è volta al raggiungimento degli obiettivi di cui alla Legge Regionale n. 3/2008 e alla DGR n.7631 del 28 dicembre 2017 con cui la Regione Lombardia ha fissato le linee di indirizzo per la programmazione dei Piani di Zona – 6° triennio (2018-2020), fatti propri nel Piano di Zona 2018-2020 e secondo le priorità definite dal Piano stesso.

La programmazione degli interventi sarà altresì orientata al potenziamento dei rapporti di cooperazione sovra zonale sviluppatasi nel corso delle precedenti triennali e annualità tra gli Uffici di Piano della provincia di Sondrio attraverso il confronto/scambio di prassi operative e gestionali, la definizione di progettualità condivise, l'adozione di strumenti comuni e di accordi con gli altri Enti del territorio, in particolare con ATS e ASST, e con i soggetti del Terzo Settore, l'adozione di atti di programmazione e azioni condivise dedicate alla Lotta contro la Povertà.

ART. 4 - ENTE CAPOFILA E ENTE GESTORE

I Comuni dell'ambito territoriale di Bormio convengono che assume il ruolo di Ente capofila e di Ente gestore, per portare a buon fine il presente Accordo di Programma, la Comunità Montana Alta Valtellina, per il periodo di validità del Piano di Zona.

Vengono conferite all'Ente gestore per l'attuazione del Piano di Zona 2018-2020, le risorse necessarie alla realizzazione delle attività in esso previste nonché le risorse da destinare al funzionamento dell'Ufficio di Piano, individuato quale struttura tecnica di supporto.

ART. 5 - IMPEGNI DEI SOGGETTI SOTTOSCRITTORI

L'attuazione del contenuto del presente Accordo avviene ad opera dei singoli soggetti firmatari, i quali si impegnano a svolgere i compiti loro affidati secondo quanto specificato nel Piano di Zona 2018-2020. Ciascun Ente sottoscrittore dell'Accordo, secondo le proprie specifiche competenze, partecipa attraverso i propri delegati agli incontri programmati dall'Ufficio di Piano.

ART. 6 - SOGGETTI ADERENTI

Gli organismi del Terzo Settore, di cui alla Legge Regionale n. 14 febbraio 2008 n. 1 e alla D.G.R. 7797 del 30 luglio 2008, che hanno partecipato all'elaborazione del documento Piano di Zona 2018-2020, aderiscono, su loro richiesta, al presente accordo di programma nei modi e nelle forme di cui all'art. 4.3 delle "Linee di indirizzo per la programmazione sociale a livello locale 2018-2020".

ART. 7 - RAPPORTI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE DEL TERZO SETTORE

I soggetti sottoscrittori si impegnano a valorizzare e favorire l'apporto del Terzo Settore al fine della promozione dello sviluppo di una comunità solidale. La collaborazione del Terzo Settore viene espressa secondo quanto previsto dal Piano di Zona 2018-2020.

La partecipazione ai Tavoli/Gruppi ed alle iniziative promosse dall'Ufficio di Piano non è subordinata all'adesione al Piano di Zona.

ART. 8 – FUNZIONI E ORGANIZZAZIONE DELL'UFFICIO DI PIANO

L'Ufficio di Piano si configura quale struttura di coordinamento intercomunale a natura tecnico-amministrativa; è dotato delle risorse umane in numero adeguato a rispondere al fabbisogno di competenze tecniche e di capacità professionali necessarie per svolgere efficacemente ed efficientemente le funzioni e i compiti assegnati all'ufficio stesso.

ART. 9 - FONDO DI AMBITO

Il Fondo di Ambito è costituito dalle risorse del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (F.N.P.S.), dal Fondo Sociale Regionale (F.S.R.), dal Fondo Nazionale per le non Autosufficienze (F.N.A), dal Fondo Nazionale per le Politiche della Famiglia, dal Fondo lotta alla Povertà e all'esclusione sociale, dai trasferimenti dei Comuni associati per le funzioni delegate e da ogni altra risorsa Comunitaria, Nazionale, Regionale o proveniente da soggetti privati, che l'Ente Gestore destina al finanziamento del sistema, nonché, ove previsto, dai proventi del concorso finanziario degli utenti dei servizi.

Il piano finanziario di ciascun esercizio, approvato dall'Assemblea dei Sindaci, definisce le risorse che i singoli soggetti firmatari impegnano per la realizzazione del Piano di Zona e vincola i medesimi all'adempimento degli obblighi finanziari per ciascuno previsti. I Comuni sottoscrittori si impegnano a versare all'Ente gestore le risorse economiche per le attività di competenza dell'Ufficio di Piano e per le attività delegate. La compartecipazione a carico

dei Comuni verrà definita con le modalità stabilite dall'Assemblea dei Sindaci.

Per la gestione complessiva dei servizi delegati, si definisce una quota pro capite annua di Euro 29,00 onnicomprensiva delle spese di funzionamento, che potrà subire variazioni in ragione delle decisioni assunte in sede di Assemblea dei Sindaci, in considerazione altresì dell'incremento del costo dei servizi. L'importo potrà essere aggiornato annualmente a seguito di esigenze di bilancio. I Comuni provvederanno al pagamento della quota di spettanza, in ragione del numero di abitanti al 31.12 dell'anno precedente, in due rate di uguale importo: una prima tranche entro il 31.05 ed il saldo entro il 30.11, inviando all'Ente capofila copia dei rispettivi atti di assunzione di impegno di spesa.

ART. 10 – VERIFICA E MONITORAGGIO

L'Ufficio di Piano, svolgerà l'attività di monitoraggio, intesa sia come costante attività di analisi dei bisogni in continua evoluzione, sia come attività di raccolta ed elaborazione dei dati e delle informazioni sulla progressiva attuazione degli interventi, nonché dei primi risultati, conseguiti con i progetti previsti. Il monitoraggio avverrà con cadenza annuale.

La verifica e la valutazione sul rispetto degli obblighi del presente accordo sono demandate all'Assemblea dei Sindaci. Spetta all'Ufficio di Piano adempiere al debito informativo regionale per quanto attiene monitoraggi, previsioni e rendicontazioni nel rispetto dei tempi e delle modalità di volta in volta indicate dalla Regione (Sistema di conoscenza dell'evoluzione delle policy di welfare locale, Spesa sociale dei comuni in gestione singola e associata, Anagrafica delle unità d'offerta sociali, flusso di rendicontazione

	FSR, FNA, FNPS e Fondo Nazionale per le Politiche della Famiglia, Fondo	
	lotta alla Povertà e all'esclusione sociale, Casellario assistenza, ecc).	
	ART. 11 - DIFFUSIONE E PUBBLICIZZAZIONE	
	L'accordo sarà pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione	
	Lombardia, a cura dell'Ente gestore. I relativi oneri saranno prelevati dal	
	Fondo di Ambito di cui all'art. 9.	
	ART. 12 - DURATA DELL'ACCORDO	
	Il presente accordo ha durata triennale, pari alla validità del Piano di Zona	
	2018-2020 comprensivo di proroga, dal 01.01.2018 al 31.12.2020.	
	In ogni caso, nelle more dell'approvazione del prossimo Piano, il Piano di	
	Zona mantiene la sua validità, nei limiti delle linee di indirizzo indicate e	
	delle risorse messe a disposizione dai rispettivi enti sottoscrittori.	
	ART. 13 – RINVIO	
	Per quanto non previsto dal presente accordo si rinvia alla normativa	
	regionale e alla convenzione sottoscritta in data 27/04/2016, fra la Comunità	
	Montana Alta Valtellina e i comuni dell'Ambito territoriale di Bormio.	
	Letto, confermato e sottoscritto	
	Il Sindaco del Comune di Bormio	ROBERTO VOLPATO
	Il Sindaco del Comune di Livigno	DAMIANO BORMOLINI
	Il Sindaco del Comune di Sondalo	LUIGI GIUSEPPE GRASSI
	Il Sindaco del Comune di Valdidentro	MASSIMILIANO TRABUCCHI
	Il Sindaco del Comune di Valdisotto	ALESSANDRO PEDRINI
	Il Sindaco del Comune di Valfurva	ANGELO CACCIOTTO
	Il Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) della Valtellina e dell'Alto Lario	GIUSEPPINA PANIZZOLI

Il Direttore Generale dell' Agenzia di
Tutela della Salute della Montagna

MARIA BEATRICE STASI

Il Presidente della Comunità Montana
Alta Valtellina

FILIPPO COMPAGNONI

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005